

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALL'ART. 12, 1° COMMA,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235.**

Il/la sottoscritto/a
(le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)

nato/a a

residente a, via

candidato/a alla carica di Sindaco/Consigliere comunale del Comune di

per l'elezione che si svolgerà il giorno nella lista recante il contrassegno:

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,

CHE


non sussiste, a suo carico, alcuna delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

....., addi Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal candidato da me identificato con:

Luogo data



FIRMA

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
... omissis...

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore o consigliere provinciale e comunale, presidente o componente del consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione dei comuni, presidente o componente dei consigli o delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente delle aziende spaziali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente o componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 418 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropiche di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui non inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis o 3-quadro, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 315, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quadro, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 329, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto infittiti di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali;

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alle convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'insistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 888 del codice di procedura penale, all'organo consigliere di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

... omissis...

Art. 12 - Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni dal presidente della provincia, dal sindaco, dal presidente della circoscrizione e dai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dai candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 128 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.